

Ordinanza concernente le misure contro il gruppo «Al-Qaïda» e organizzazioni associate

del 7 novembre 2001

Il Consiglio federale svizzero,

in base agli articoli 184 capoverso 3 e 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,
ordina:

Art. 1 Divieto del gruppo

¹ Il gruppo «Al-Qaïda» è vietato.

² Il divieto si riferisce anche ai gruppi che gli succedono o che operano sotto un nome di copertura nonché alle organizzazioni o ai gruppi che, per quanto riguarda condotta, obiettivi e mezzi, corrispondono ad «Al-Qaïda» od operano su suo mandato.

Art. 2 Disposizioni penali

¹ Chiunque, sul territorio svizzero partecipa a uno dei gruppi vietati secondo l'articolo 1, lo sostiene personalmente o materialmente, organizza azioni propagandistiche a sostegno dei suoi obiettivi, recluta o promuove in altro modo le sue attività, è punito con la detenzione o con la multa, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni penali più severe.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 6 comma 2 del Codice penale².

Art. 3 Confisca di valori patrimoniali

Sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale³, segnatamente l'articolo 59 comma 3 e 4.

Art. 4 Comunicazione delle decisioni

Le autorità competenti comunicano senza indugio e gratuitamente al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di polizia le copie integrali di tutte le sentenze, decisioni di carattere penale e decisioni di non luogo a procedere.

RS 122

¹ RS 101

² RS 311.0

³ RS 311.0

Art. 5 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore l'8 novembre 2001 ed è valida fino al 31 dicembre 2003.

7 novembre 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz